



**VERBALE DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE "DOMINATO LEONENSE"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue febbraio duemilaventuno, a Leno, via Giuseppe Garibaldi, 8.

Avanti a me, dott.ssa Roberta Rotondo, notaio in Leno, iscritta al Collegio Notarile di Brescia, si è costituito:

Vittorio BIEMMI, nato a Leno (BS) l'1 gennaio 1941 che interviene al presente atto in qualità di presidente della fondazione

"DOMINATO LEONENSE",

con sede a **Leno** (BS), via Re Desiderio, 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di **BRESCIA**, codice fiscale 02487080984, Partita IVA N. 02487080984, n. R.E.A. 474687, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione.

Detto componente della cui identità personale io notaio sono certa dichiara che è qui riunito il Consiglio di Amministrazione della predetta fondazione **"DOMINATO LEONENSE"** per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica di adeguamento dello statuto al D.lgs 117/2017 per iscrizione all'albo Terzo Settore.

A norma di statuto il costituito assume la presidenza e dichiara:

- che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata con avviso spedito a tutti gli aventi diritto, come previsto dallo statuto;

- che sono presenti di persona il presidente in persona del costituito ed i consiglieri Franco ALIPRANDI nato a Gambara (BS) il 22 giugno 1958, e Stefano BOFFINI nato a Verolanuova (BS) il 22 febbraio 1967;

- che sono presenti in collegamento audiovisivo sulla piattaforma PEXIP, fornita dal socio fondatore Cassa Padana BCC in modalità di accesso protetta da crittografia, come consentito dalle norme emanate in occasione dell'emergenza sanitaria e come previsto nell'avviso di convocazione tutti gli altri consiglieri e precisamente:

- Dialma CANTABONI nata a Manerbio (BS) il 22 gennaio 1949;

- Claudio ISEPPI, nato a Sappada (BL) il 10 agosto 1941;

- Oreste RAMPONI, nato a Isola Dovarese (CR) il 9 ottobre 1948;

- Ermelina RAVELLI nata a Pian D'Artogne (BS) il 7 aprile 1951;

- Lorenzo SALDI nato a Manerbio (BS) il 5 marzo 1952;

- Luciano SEDASSARI nato a Gambara (BS) il 29 gennaio 1948;

REGISTRATO
a Brescia
ATTI PUBBLICI
il 05/03/2021
n. 11195

- Giovanni TEBALDINI nato a Carpenedolo (BS) il 28 agosto 1936;

- Cristina TEDALDI nata a Sesto San Giovanni (MI) il 24 luglio 1963;

- che i consiglieri in collegamento hanno dichiarato di poter intervenire in tempo reale alla discussione, di poter visionare eventuale documentazione e di poterne trasmettere;

- che sono state rispettate tutte le altre prescrizioni di legge e di statuto e pertanto che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed idoneo a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il presidente illustra quindi l'ordine del giorno ed espone ai consiglieri la necessità di adeguare lo statuto vigente alle norme previste dal Dl.lgs 117/2017 al fine anche di consentire l'iscrizione della fondazione nell'albo del Terzo Settore.

Illustra quindi il nuovo testo di statuto e le modifiche da apportare con particolare riferimento: alla denominazione cui va aggiunta la dicitura "Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "ETS", al Consiglio di Amministrazione che viene rinominato "Consiglio Direttivo", al Segretario che viene rinominato "Direttore generale", all'articolo relativo al Revisore dei Conti che viene rubricato "ORGANO DI CONTROLLO" e riformulato e ad altre modifiche necessarie ed opportune al fine proposto.

Poichè nessuno chiede la parola il Presidente pone in votazione il seguente ordine del giorno:

"Il consiglio di amministrazione della fondazione "**DOMINATO LEONENSE**"

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo di statuto così come proposto dal presidente e che si allega la presente atto sotto la **lettera "A"**, con la precisazione che la dicitura "Ente del Terzo Settore" verrà utilizzata a far data dall'iscrizione della Fondazione del relativo registro.

La delibera viene approvata all'unanimità.

Non essendovi altro da deliberare con l'assistenza del notaio, il presidente dichiara chiusa la trattazione del punto all'ordine del giorno.

unitamente a quanto allegato, del presente atto ho dato lettura al costituito che lo approva alle ore 15,40.

scritto su tre facciate di un foglio da persona di mia fiducia e completato di mia mano.

Firmato:

BIEMMI Vittorio.

Dr.ssa Roberta ROTONDO Notaio sigillo



Statuto

FONDAZIONE DOMINATO LEONENSE - ENTE DEL TERZO SETTORE

L'identità di un territorio

Articolo 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una fondazione denominata "**FONDAZIONE DOMINATO LEONENSE ENTE DEL TERZO SETTORE** L'identità di un territorio in forma abbreviata **FONDAZIONE DOMINATO LEONENSE - ETS**."

1.2 La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "**FONDAZIONE DOMINATO LEONENSE - ETS**".

1.3 La Fondazione ha l'obbligo di fare uso in qualsivoglia segno distintivo, atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

Articolo 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in **Leno (BS), via Re Desiderio, 1**.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, uffici, rappresentanze e delegazioni per il raggiungimento degli scopi della fondazione e per svolgere attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

2.3 Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 3

SCOPI

3.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale ed esercita in via principale le seguenti attività di carattere generale:

i) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

ii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

iii) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

iv) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

3.2 La Fondazione, in particolare, ha come finalità la ricerca, la documentazione e lo studio della storia, della tradizione e del patrimonio culturale del territorio del "DOMINATO LEONENSE", al di qua e al di là del fiume Po, per concorrere a rendere più stretto il rapporto tra la storia culturale del territorio ed il suo futuro. In tale ambito promuove e favorisce lo sviluppo, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, sociali, ambientali ivi presenti.

La Fondazione si propone di procedere allo sviluppo delle ricerche storiche, archeologiche e culturali connesse all'antica Abbazia di San Benedetto in Leno ed agli insediamenti Longobardi, alla gestione del sito archeologico di cui dispone a titolo di comodato della Cassa Padana, al restauro ed alla conservazione dei reperti, alla loro esposizione al pubblico, all'arricchimento e valorizzazione anche a fini turistici del patrimonio storico, culturale ed economico del territorio promuovendo eventi, studi, ricerche e convegni a livello nazionale ed internazionale.

La Fondazione si propone di favorire il recupero architettonico di Villa Badia in Leno insistente nell'area archeologica di proprietà della Cassa Padana al fine di destinarla ad usi connessi allo scopo sociale.

Articolo 4

ATTIVITA' DIVERSE E AMBITI OPERATIVI

4.1 La Fondazione potrà nei limiti ex lege previsti e previa delibera del Consiglio Direttivo, svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui al precedente articolo purché ad esse secondarie e strumentali.

4.2 In particolare per il raggiungimento dei suoi scopi e nei limiti previsti dalla legge, la Fondazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento delle finalità istituzionale ivi comprese quelle di natura economico finanziaria purché nei limiti previsti dalla legge tra le quali a mero titolo esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti, mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,



locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di scavo, consolidamento o manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento degli scopi, analoghi a quelli della fondazione effettuati dal fondatore o da altri partecipanti;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgono in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

f) promuovere e organizzare eventi, spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti;

g) promuovere studi, ricerche e progetti per l'ampliamento degli scavi archeologici e per la ricostruzione storica dei luoghi e degli avvenimenti legati al DOMINATO LEONENSE ed ai longobardi;

h) incrementare la raccolta di documenti, di studi e di materiale librario afferenti le proprie finalità;

i) istituire e promuovere premi di studi e borse di ricerca per studiosi e ricercatori che intendono approfondire le tematiche attinenti il DOMINATO LEONENSE ed i longobardi

j) promuovere attività di formazione ed aggiornamento degli operatori di tutte le attività culturali, sociali ed economiche del territorio;

In tale ambito l'erogazione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento di lavoratori, datori di lavoro, imprenditori, dirigenti, professionisti, disoccupati, neo diplomati, neo laureti e di tutte le categorie svantaggiate.

k) garantire la funzionalità e fruibilità degli archivi, delle raccolte e della biblioteca;

l) organizzare attività commerciali nei limiti ex lege previsti compatibili ed in sintonia con l'ambiente che permettano alla fondazione di reperire risorse dirette ed indirette per perseguire i propri scopi;

m) comunque compiere tutti gli atti e attività che siano anche solo strumentalmente legati agli scopi e per le finalità della fondazione e di cui all'art. 3 del presente statuto.

4.3 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la fondazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione

al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Articolo 5

DURATA

5.1 La Fondazione in relazione allo scopo ha durata illimitata.

Articolo 6

MODALITA' OPERATIVE E VIGILANZA

6.1 La Fondazione opera nel rispetto di regolamenti interni proposti e approvati dal Consiglio Direttivo che disciplinano le modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative finanziarie, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

6.2 Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Socio Fondatore
- Soci Partecipanti Istituzionali
- Soci Partecipanti

Articolo 8

SOCIO FONDATORE

8.1 E' socio fondatore la Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa.

Articolo 9

SOCI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI E SOCI PARTECIPANTI

9.1 Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti istituzionali", nominati tali dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, il Comune di Leno, gli Enti territoriali e gli altri Enti o Istituzioni pubbliche che si impegnino a contribuire al fondo di dotazione ed al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, determinato nel minimo dal Consiglio Direttivo stesso.

9.2 Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti no-profit, istituti scolastici pubblici e privati che condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo o con una attività anche professionale, di particolare rilievo e con l'attribuzione di beni

materiali o immateriali.

9.3 Il Consiglio Direttivo può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

9.4 I Partecipanti istituzionali ed i Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nelle attività della Fondazione.

9.5 La qualifica di Partecipante istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente erogata.

9.6 I Partecipanti istituzionali ed i Partecipanti si riuniscono nella assemblea di partecipazione.

Articolo 10

ORGANI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- Presidente della fondazione
- Consiglio Direttivo
- Direttore generale
- Organo di Controllo
- Assemblea di partecipazione
- Comitato o Coordinatori scientifici monocratici

10.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e funzioni di disciplina delle adunanze degli organi ad esclusione dell'Organo di Controllo.

10.3 All'Organo di Controllo sono riservate le funzioni di cui all'art. 17 dello Statuto.

10.4 Al Consiglio Direttivo sono riservate le funzioni di indirizzo e gestione della Fondazione.

10.5 Il Direttore generale ha funzioni direttive nell'esecuzione delle delibere di indirizzo e di gestione del Consiglio Direttivo.

10.6 Il Consiglio Direttivo può nominare inoltre un Presidente onorario. Il Presidente onorario non ha responsabilità gestionali, ma sovrintende alla valorizzazione culturale della fondazione. Interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

10.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo gli devono essere comunicate con le stesse modalità previste per gli altri membri.

10.8 I Comitati ed i Coordinatori scientifici monocratici di cui al successivo art. 16 sono di norma organi consultivi che collaborano con gli organi della Fondazione nell'ambito dei compiti loro affidati. L'attività dei membri degli organi della Fondazione è gratuita.

Articolo 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da un minimo di quattro ad un massimo di quindici nominati dal Fondatore.

11.2 La composizione sarà la seguente:

a) da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri tra cui il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice presidente, nominati dal fondatore Cassa Padana in rappresentanza del fondatore stesso;

b) un membro indicato dal Partecipante istituzionale Comune di Leno nella persona del sindaco o persona delegata;

c) sino ad un massimo di sei membri nominati dal fondatore Cassa Padana in rappresentanza dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti.

11.3 Il Consiglio Direttivo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri di cui al punto a).

11.4 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili. Possono essere revocati, senza necessità di "giusta causa", dal fondatore, prima della scadenza del mandato.

11.5 Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i membri restanti devono provvedere nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

11.6 Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

11.7 In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività statutarie, nonché approvare i programmi ed obiettivi annuali;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- approvare i regolamenti interni della Fondazione;
- nominare il Direttore generale;
- deliberare in ordine alla accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- individuare, nei limiti ex lege previsti, delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale,



purché ad esse secondarie e strumentali.

11.8 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore generale, o in sua assenza chi lo sostituisce, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

11.9 Le delibere concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei membri del Consiglio Direttivo di cui al punto a) dell'art. 11 dello Statuto.

Articolo 12

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

12.1 L'Assemblea di partecipazione è costituita dal Partecipante Istituzionale Comune di Leno nella persona del Sindaco o da un suo delegato, dai Partecipanti istituzionali e dai Partecipanti.

12.2 Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

12.3 L'assemblea di partecipazione è organo consultivo, anche in merito alla nomina dei rappresentanti dei Partecipanti istituzionali e dei rappresentanti dei partecipanti, che formula proposte per la programmazione dell'attività della Fondazione.

12.4 L'assemblea di partecipazione viene convocata dal Presidente della Fondazione su proposta del Consiglio Direttivo.

12.5 All'Assemblea di partecipazione spetta il compito di indicare propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo come specificato nell'art. 15 del presente Statuto.

12.6 L'assemblea di partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione ed intervengono tutte le componenti della Fondazione.

Articolo 13

CONVOCAZIONE E QUORUM

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ivi compresa la posta elettronica, inoltrati almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.2 In caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 3 giorni prima la data fissata.

13.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

13.4 Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

13.5 Il Consiglio Direttivo sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituito per la presenza

della maggioranza dei membri di cui all'art. 11 punto a) del presente Statuto.

13.6 Il Consiglio Direttivo sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

13.7 Per le delibere concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei membri di cui all'art. 11 punto a) del presente Statuto.

13.8 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal Direttore.

Articolo 14

PRESIDENTE

14.1 Il Presidente della Fondazione che è anche presidente del Consiglio Direttivo, è nominato dal fondatore tra i membri di cui all'art. 11 punto a) del presente Statuto.

14.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, giurisdizionale nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

14.3 In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, in caso di mancanza, assenza o impedimento da un consigliere designato dal Consiglio Direttivo tra i membri nominati dal fondatore.

Articolo 15

DIRETTORE GENERALE E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

15.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore generale e stabilisce la durata dell'incarico.

15.2 Il Direttore generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

15.3 In particolare il Direttore generale:

- collabora con il Consiglio Direttivo nella stesura del programma e degli obiettivi annuali;
- collabora con il Consiglio Direttivo nella stesura del regolamento della Fondazione;
- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio Direttivo nonché agli atti del Presidente.

15.4 Egli, qualora non sia scelto tra i membri del consiglio, partecipa, senza diritto di voto, alle



riunioni del Consiglio Direttivo.

15.5 La segreteria amministrativa, ove nominata, è diretta dal Direttore generale ed è composta da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore stesso.

15.6 La segreteria amministrativa è ufficio ausiliario interno alla Fondazione per un'efficacia esecutiva della medesima, cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.

Articolo 16

COMITATO SCIENTIFICO - COORDINATORI SCIENTIFICI MONOCRATICI

16.1 Per il perseguimento degli scopi della Fondazione il Consiglio Direttivo può nominare Comitati Scientifici e Coordinatori scientifici monocratici.

16.2 Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare altri Comitati di qualsiasi tipo.

16.3 Di regola, i Comitati e Coordinatori hanno funzione consultiva. Il Consiglio Direttivo può comunque assegnare loro anche compiti esecutivi. In ogni caso con la delibera che istituisce un Comitato o un Coordinatore, il Consiglio Direttivo deve emanare il regolamento che ne prevede i compiti, le funzioni e tutti gli aspetti della loro attività.

16.4 I suddetti organismi possono essere sciolti, con la delibera del Consiglio Direttivo, anche prima della scadenza prevista all'atto della costituzione, anche se tempo indeterminato.

16.5 Le delibere in merito ai Comitati e ai Coordinatori sono prese dal Consiglio Direttivo con maggioranza ordinaria.

16.6 La nomina dei membri degli altri organi, una volta deliberatane la costituzione, è demandata al fondatore Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, che provvede entro 30 giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo.

16.7 Il Consiglio Direttivo può in ogni momento determinare indirizzi generali dell'attività dei Comitati e dei singoli Coordinatori scientifici ed ha sempre la facoltà di deliberare in proprio su argomenti e materie di loro competenza.

16.8 Il Presidente ed il Direttore generale della Fondazione hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Comitati.

Articolo 17

L'ORGANO DI CONTROLLO

17.1 L'Organo di controllo monocratico della Fondazione è

nominato dal Consiglio direttivo tra i soggetti di cui all'art. 2397 comma II del Codice Civile

17.2 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio ed è rieleggibile.

17.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.4 All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alla legge.

17.5 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.6 All'Organo di controllo spetta un'indennità di carica nel rispetto e nei limiti di cui all'art.8 del D.Lgs n. 18/2017 e s.m.i.

17.7 Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31, comma 1 del D.lgs n. 117/2017, all'Organo di controllo potrà essere affidata anche l'attività di revisione dei conti.

Articolo 18

PATRIMONIO

18.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili, immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- da beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

18.2 Il Patrimonio si incrementa inoltre per effetto di eventuali accantonamenti a riserva o acquisizione di immobili e mobili a qualsiasi titolo pervenuti alla Fondazione ed esplicitamente destinati ad accrescimento del Patrimonio per volontà del dante causa, nonché plusvalenze, anche derivanti da valutazione, che la legge

permette di imputare direttamente a patrimonio netto.

Articolo 19

FONDO DI GESTIONE

19.1 Il Fondo di gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai contributi previsti dall'art.10 del presente statuto e dai contributi in qualsiasi forma concessi dal fondatore o da altri partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali e delle attività diverse nei limiti ex lege previsti.

19.2 Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 20

ESERCIZIO FINANZIARIO

20.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

20.2 Entro il mese di novembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Direttore generale.

20.3 Il bilancio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto finanziario o Conto Economico, con l'indicazione dei proventi ed degli oneri dell'Ente e dalla Relazione di missione.

20.4 La Relazione di missione illustra in apposita sezione, le poste di bilancio, l'andamento economico finanziario della fondazione, modalità di perseguimento delle finalità statutarie e gli interventi realizzati, nonché le politiche perseguite per garantire la sostanziale integrità del Patrimonio.

20.5 Il progetto di bilancio deve restare depositato presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l'adunanza del Consiglio Direttivo chiamato ad approvarlo.

20.6 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

20.7 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione e da membri del Consiglio Direttivo, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati,

gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio, eventualmente necessario a seguito di eventuali riduzioni del medesimo per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

20.8 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate nell'articolo 3 dello statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

20.9 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 21

REGOLE E REQUISITI GENERALI

21.1 Possono far parte degli organi della Fondazione tutti i cittadini italiani in possesso di requisiti di onorabilità e idoneità etica annoverabili tra le persone di qualsiasi categoria economica e professionale del settore pubblico e privato.

21.2 Non possono ricoprire la carica di membri di un qualsiasi organo della Fondazione:

i soggetti non compatibili con la qualità degli organi della Fondazione, dove per diversa qualità si intendono quelle persone individuate in via generale nei componenti di altri organi amministrativi pubblici o privati che per oggetto sociale possono risultare in palese contrasto con la determinazione delle scelte riguardo agli scopi prefissati dalla Fondazione.

21.3 Decadono da ogni carica statutaria ricoperta nella Fondazione coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la capacità di agire.

Articolo 22

CONFLITTO DI INTERESSI

22.1 I componenti degli organi che si trovino per qualsiasi causa in conflitto di interessi con la Fondazione debbono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e debbono astenersi da ogni attività deliberativa della Fondazione medesima.

22.2 Sarà compito del Direttore effettuare le segnalazioni relative alla sussistenza di possibili conflitti di interesse al Consiglio Direttivo.

22.3 In caso di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione ed astensione di cui ai commi precedenti, ciascun organo, adotta in relazione alla gravità dell'evento le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione, ed in caso di permanenza del conflitto di interessi per più di una seduta, può comminare la sanzione della decadenza della carica.

Articolo 23

ESCLUSIONE E RECESSO

23.1 Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza l'esclusione dei Soci Partecipanti e Partecipanti Istituzionali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

23.2 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

23.3 Possono essere oggetto di ricusazione da parte del Consiglio Direttivo gli organi nominati dagli stessi per eventuali inadempimenti degli obblighi e dei doveri.

Articolo 24

PERSONALE E SERVIZI

24.1 La Fondazione può avvalersi di proprio personale, regolato dalle norme di lavoro di diritto privato, nell'ambito della disciplina lavoristica tipica del settore.

Articolo 25

COMPENSI E RIMBORSI

25.1 La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli associati, agli amministratori e al fondatore.

25.2 La carica di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere è gratuita.

25.3 In forza di apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo potranno essere determinate speciali indennità nei limiti di legge a favore degli organi esterni (Direttore generale, Organo di Controllo, Membri del Comitato scientifico, Coordinatori scientifici). Al Presidente, al Vice Presidente nonché agli organi esterni predetti compete il rimborso delle spese effettivamente

sostenute per l'espletamento delle relative funzioni.

25.4 La retribuzione dei dipendenti è disciplinata in conformità alla legge, ai contratti ed agli usi.

Articolo 26

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

26.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, iscritti in un apposito Registro.

26.2 L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

26.3 L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

26.4 La Fondazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

26.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Articolo 27

MODIFICA DELLO STATUTO

27.1 Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole del socio fondatore espresso da almeno l'80% (ottanta per cento) dei membri del Consiglio Direttivo di cui alla lettera a) dell'art. 11 dello statuto.

Articolo 28

SCIoglimento

28.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzi settore individuati da Consiglio Direttivo o, in mancanza alla Fondazione Italia sociale.

Articolo 29

CLAUSOLA DI RINVIO

29.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.



La presente copia realizzata con sistema elettronico,
composta di N. fogli è conforme all'originale e si
rilascia per uso consentito dalla Legge.

Leno, li 11 marzo 2021